

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - Servizi Finanziari e Gestione Risorse Umane

Anno:

Numero:

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 – CONFERMA -

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto alla istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1 gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

RILEVATO che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 28, ed in particolare il co. 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.L.gs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

VISTO l'art. 172 lett. e) della Legge n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, in cui viene statuito che " le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,..."sono allegati al Bilancio di Previsione;

VISTI gli artt. 151 e 174 del D.L.gs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" in cui viene indicato il termine del 31 dicembre come termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione e per la presentazione dei relativi allegati, tra cui le deliberazioni per la determinazione di tariffe, aliquote d'imposta ed eventuali maggiori detrazioni per l'anno successivo, salvo differimenti disposti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

RILEVATO che l'art. 11 della Legge 18.10.2001 n. 383 ha integralmente sostituito l'art. 1, co.3 del D.L.gs 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni, stabilendo che i comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo, con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della Deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31.05.2002 in materia di individuazione del sito informatico sul quale pubblicare le deliberazioni dei Comuni relative

all'addizionale comunale all'IRPEF, in base all'art. 1 comma 1 del D.L.gs n. 360 del 28.09.1998;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 4, dello stesso Decreto Legislativo n. 360/98 e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la sopra menzionata addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

DATO ATTO che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29.02.2000, ha istituito l'addizionale per l'anno 2000 nella misura dello 0,2%;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2001, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad aumentare l'aliquota di compartecipazione relativa all'anno 2001, della misura dello 0,2%, determinando pertanto un'aliquota dello 0,4%;

CONSIDERATO che per l'anno 2002 con proprio atto n. 9 del 13.02.2002, esecutivo ai sensi di legge, si è provveduto ad aumentare dello 0.1% l'aliquota di cui trattasi in quanto il maggior gettito serviva per coprire gli ammortamenti dei mutui contratti nell'anno 2001 per i finanziamenti delle opere pubbliche, deliberando pertanto il tetto massimo dello 0,5%;

DATO ATTO che in base a quanto previsto all'art. 1 comma n. 3 del D.L.gs n. 360 del 28.09.1998 la variazione di aliquota da deliberare non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

RILEVATO che tale percentuale è stata raggiunta nell'anno 2002 con l'aumento di un punto percentuale rispetto all'aliquota del precedente anno;

VISTO l'art. 3 lettera a) della Legge n. 289 del 27.12.2002, Finanziaria per l'anno 2003 in materia di sospensione della possibilità di deliberare aumenti delle addizionali dell'imposta che non siano confermatrice delle aliquote in vigore per l'anno 2002, fino al raggiungimento di un accordo in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

VISTE le successive Circolari n. 1/DPF del 12.02.2003 e n. 1/FL dell'11.02.2003;

VISTA la deliberazione n. 312 del 23.12.2003, esecutiva ai sensi di legge, nonché la successiva n. 21 del 21.02.2005 con le quali sono state confermate per gli anni 2004 e 2005 le aliquote dell'addizionale nella stessa misura di quella prevista per l'anno 2003, cioè nella misura dello 0,5%;

VISTA la Legge Finanziaria per l'anno 2006 n. 266 del 23.12.2005 pubblicata in G.U. n. 302 del 29.12.2005 ed in particolare l'art.1 comma 154, con il quale in materia di addizionali comunali IRPEF vengono prorogate le norme già in vigore nell'anno 2005;

VISTO il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria per l'anno 2007, Legge n. 296/2006, in cui viene stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI i commi 142 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2007, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.L.gs n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.L.gs n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione IRPEF, così da non superare gli 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO l'art. 1 comma 143 della stessa legge Finanziaria 2007 in cui viene previsto che a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF viene effettuato direttamente ai comuni (a tale scopo e' stato aperto apposito conto corrente postale intestato al Comune di Colle di Val D'Elsa);

VISTE le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 16 marzo 2007 e la n. 23/E del 20.04.2007, nonché la risoluzione dello stesso organo n. 20 del 06.02.2007;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 06.03.2008 questa Amministrazione ha provveduto ad incrementare l'aliquota per l'anno 2008 di n. uno punto percentuale allo scopo di soddisfare esigenze di pareggio di bilancio, portandola allo 0,6%, approvando allo scopo anche apposito regolamento comunale per la variazione di aliquota, così come previsto dalla normativa in materia;

VISTO il D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito dalla Legge 133/2008 ed in particolare l'art. 77 bis comma 30 in cui viene ribadito che fino alla data, se precedente al 2011, di attivazione del federalismo fiscale, viene confermata la previsione del D.L. n. 93/2008 che ha bloccato gli aumenti tributari, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad assi attribuiti con legge dello Stato (art. 1, comma 7, dello stesso Decreto legge 27 maggio 2008 n. 93), fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani TARSU ;

VISTO l'art. 1 comma 123 della Legge n. 220 del 13.12.2010 Legge di stabilità che conferma la suddetta sospensione fino all'attuazione del federalismo fiscale;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 11 del D.L. 138/2011 ha "scongelato", con decorrenza dal 2012, la disciplina dell'addizionale comunale Irpef dettata dal D.L.vo 360/1998, così' come novellata dall'art. 1, comma 142 della legge n. 296/2006 (legge Finanziaria 2007);

DATO ATTO altresì, che contestualmente tale disposizione ha abrogato l'art. 5 del D.L.gs n. 23/2011, che aveva parzialmente sbloccato il tributo dei comuni sui redditi personali, comportando un limite massimo dell'aliquota che torna a collocarsi allo 0,8%, venendo meno qualsiasi limite annuale all'entità delle variazioni in aumento, recuperando, altresì, il potere di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali per l'anno 2016 è stato differito, inizialmente al 31 marzo 2016 dal decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, successivamente al 30 aprile 2016 dal Decreto

del 1 marzo 2016, ed è stato, altresì, autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

CONSIDERATA la modifica al principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria esaminata dalla Commissione Arconet nella seduta del 20.01.2015, concernente l'accertamento delle entrate tributarie (allegato 4/2 al D.L.vo n. 118/2011), diretta a consentire l'accertamento dell'addizionale, oltre che per cassa, anche sulla base delle entrate accertate nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento, anche se non superiore alla somma degli incassi in conto residui ed in conto competenza rispettivamente dell'anno precedente e del secondo anno precedente quello di riferimento;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 8.06.2015, con la quale e' stata confermata, per l'anno 2015 (0,6%), l' aliquota dell'addizionale comunale già deliberata per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1 comma 26 della Legge n. 208 del 28.12.2015, Legge di Stabilità 2016, in cui viene sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con legge dello Stato, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti TARI;

DATO ATTO che l'importo derivante dall'applicazione dell'addizionale IRPEF nella misura dello 0,6% dovrebbe consentire all'Ente di fare affidamento su un introito di circa euro 1.570.000,00 e che su tale importo e' stata determinata la previsione di bilancio, considerato che da stima sugli ultimi dati di imponibile fiscale di Colle di Val D'Elsa presenti sul sito del Portale del Federalismo Fiscale tale importo medio è pari ad € 1.595.632;

VISTO che secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L.gs n. 23/2010, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1 comma 3 del citato D.L.vo n. 360/1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

DATO ATTO che per poter ottenere l'acconto del 30% era necessario che la delibera con cui viene determinata la misura dell'addizionale fosse adottata entro e non oltre il 20 dicembre dell'anno precedente il termine per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 13 comma 16 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011);

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione e' stato espresso, ai sensi e per gli effetti del disposto dell' art. 49 del D.L.gs n. 267 del 18.08.2000, il parere favorevole del Responsabile Area 4 Servizi Finanziari e Gestione risorse umane, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

A voti unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) attese le premesse, di confermare per l'anno 2016 l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF nella stessa misura di quella prevista per l'anno 2015;

2) di dare atto, pertanto, che detta aliquota viene confermata nella misura dello 0,6% (zero virgola sei per cento);

3) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

